

Allegato “ ” AL N. DI REP.

Statuto

Articolo 1

Denominazione, Costituzione, Sede, Durata e Natura Giuridica

È costituita una Fondazione denominata:

“Fondazione Amplifon ONLUS”

o riproducibile anche come “Amplifon Foundation ONLUS” o “Amplifon Group Foundation ONLUS”.

La Fondazione ha sede in Milano; il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo comune potrà essere effettuato con decisione del Consiglio di Amministrazione e con efficacia nei confronti dei terzi dal momento della sua iscrizione nel competente registro; per il trasferimento della sede in altro Comune occorrerà la corrispondente modifica del presente articolo secondo la procedura prevista dalla legge e dal presente Statuto. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero per il raggiungimento delle proprie finalità e per svolgere le attività ad esse strumentali ed accessorie nonché attività di promozione e di sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito regionale, nazionale, europeo e mondiale.

La sua durata è illimitata.

Articolo 2

Scopi e attività istituzionali

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Obiettivo e scopo della Fondazione è facilitare, in Italia e/o all’Estero, l’inclusione sociale e la piena realizzazione di persone in condizione o a rischio di marginalizzazione

sociale, con un particolare focus verso i giovani con perdite uditive e verso le persone anziane nelle comunità di riferimento.

Ai sensi dell'art. 10 della L. 460/1997, la fondazione svolge le proprie attività nei settori seguenti:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;

- assistenza sanitaria;

- beneficenza;

- istruzione;

- formazione.

La Fondazione si impegna per:

rimuovere le barriere che impediscono a persone anziane e persone con perdite uditive di accedere alle opportunità di vita sociale, culturale, ricreativa e lavorativa (ambito anche denominato "Enabling Participation");

facilitare l'ingresso di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alle persone con perdite uditive (ambito anche denominato "Diversity & Employability");

promuovere una cultura inclusiva, che combatta ogni forma di stigma sociale e faciliti l'inclusione di persone marginalizzate (ambito anche denominato "Inclusive Communities");

individuare, sostenere, promuovere iniziative e ricerche scientifiche nel settore medico, il tutto al fine esclusivo di realizzare finalità di utilità e solidarietà sociale ai sensi del D.lgs. 460/1997 art. 10, comma 1, lett. B).

La Fondazione perseguirà le proprie finalità attraverso:

la realizzazione di propri programmi ed attività;

ovvero

l'assegnazione di contributi a fondo perduto a progetti e iniziative (programmi di erogazione), ivi inclusi borse di studio o premi.

Nel quadro degli scopi sopra individuati, la Fondazione può stabilire, nelle forme più opportune, iniziative congiunte con istituti nonché con pubbliche amministrazioni e, in genere, con qualsivoglia operatore economico o sociale, pubblico o privato, nazionale o internazionale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dal D.lgs. 460/1997.

La Fondazione promuove anche la raccolta fondi pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali, da destinare agli scopi della Fondazione stessa.

È fatto divieto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) D.lgs. 460/1997, alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi di legge e nei limiti di cui all'articolo 10, comma 5 D.lgs. 460/1997 e riportate al successivo articolo 3 in quanto strettamente correlate agli scopi della Fondazione.

Articolo 3

Attività direttamente connesse alle finalità istituzionali

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà:

stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento della Fondazione e delle sue attività o per la stipula di accordi di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, per il raggiungimento degli scopi della Fondazione e, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, nei limiti consentiti alle ONLUS dalla normativa vigente e di futura emanazione;

promuovere e partecipare ad associazioni, fondazioni, enti istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

organizzare iniziative finalizzate alla raccolta fondi, anche istituendo punti di raccolta,

sensibilizzazione e diffusione delle iniziative a sostegno delle proprie attività istituzio-

nali, anche mediante strumenti telematici;

ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e

non;

amministrare e gestire i beni costituenti il fondo di dotazione e il fondo di gestione,

sempre con bassi profili di rischio;

amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque

posseduti.

Articolo 4

Fondo di dotazione

Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione, costituito dai confe-

rimenti in denaro, dai beni mobili ed immobili o da altre utilità impiegabili per il perse-

guimento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo o nei successivi

atti di dotazione (salva in ogni caso la facoltà di destinazione dei conferimenti a fondo

di gestione).

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ha funzione anche di

garanzia per i terzi (cd. "fondo di garanzia") ed è impiegato dalla Fondazione con mo-

dalità idonee a preservare il valore, a ottenere un rendimento adeguato, a perseguire

gli scopi statutari della Fondazione e a garantirne la continuazione nel tempo.

Articolo 5

Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione

medesima, salvo quanto previsto al precedente articolo 4;

da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente de-

stinate al fondo di dotazione, ivi incluse le donazioni tramite il cd. "5 per mille";

da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali

o da altri enti pubblici, nonché da enti sovranazionali, senza espressa destinazione al

patrimonio;

dai contributi espressamente attribuiti al fondo di gestione o a supporto di progetti spe-

cifici dal Fondatore e da terzi;

dai ricavi o proventi delle attività accessorie, strumentali e connesse quali manifesta-

zioni finalizzate alla raccolta di fondi specifica per la realizzazione delle attività istitu-

zionali;

dagli eventuali utili e avanzi di gestione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della

Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, nel rispetto di tutti i vincoli

derivanti dal presente statuto e dal D.lgs. 460/1997.

Articolo 7

Esercizio Finanziario – Bilancio di Previsione – Bilancio Consuntivo

L'esercizio finanziario ha inizio con il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il giorno 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio

economico di previsione dell'esercizio in corso e, sempre entro il medesimo termine,

il bilancio consuntivo annuale (o rendiconto annuale) dell'esercizio precedente com-

posto da stato patrimoniale e conto economico nonché redatto anche ai sensi e nel

rispetto dell'art. 10, comma 1, lett. g) e dell'art. 25 D.lgs. 460/1997.

Qualora particolari esigenze lo richiedano e nel rispetto del D.lgs. 460/1997, il Con-

siglio di Amministrazione può deliberare che l'approvazione del bilancio consuntivo

annuale avvenga entro il 30 giugno.

Il bilancio consuntivo annuale deve fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Esso rappresenta le risultanze della contabilità tenuta ai sensi dell'articolo 20-bis del DPR 600/73 e della migliore prassi contabile sulla base dei principi espressi dall'OIC (organismo italiano di contabilità).

Il bilancio consuntivo annuale deve essere integrato con una relazione che possa illustrare gli accantonamenti e gli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della fondazione.

I predetti documenti, per quanto possibile, devono dare evidenza della distinzione delle somme utilizzate per sostenere e finanziare iniziative e progetti dell'attività istituzionale dalle spese utilizzate per la gestione e il mantenimento della struttura amministrativa e gestionale.

In ogni caso, i documenti predisposti devono illustrare gli accantonamenti e/o gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione.

Copia del bilancio consuntivo annuale, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività del-

la Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) del D.lgs. 460/1997, la Fondazione non può distribuire, neanche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) del D.lgs. 460/1997, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente della Fondazione;

l'Organo di Controllo.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) componenti, secondo decisione del Fondatore all'atto della prima nomina e, successivamente, secondo deliberazione del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Fondatore nomina il primo Consiglio di Amministrazione e potrà farne parte.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Allo scadere del mandato dei Consiglieri, in caso di dimissioni o di cessazione del mandato per altra causa di tutti i Consiglieri in carica, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei presenti, nomina i nuovi membri e determina il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del numero minimo e massimo di componenti che precede e delle modalità infra previste.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso all'unanimità (escluso il voto del Consigliere oggetto di decisione). In tal caso, come in altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti – a maggioranza dei presenti - devono provvedere alla cooptazione di altro Consigliere o altri Consiglieri ad integrazione dei vacanti e che resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione nonché la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente o dal Consigliere Delegato e verifica i risultati complessivi della gestione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;

approvare il bilancio economico di previsione e il bilancio consuntivo annuale nonché il programma delle attività;

amministrare il patrimonio della Fondazione;

deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati o contributi;

eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;

	delegare specifici compiti o uno o più Consiglieri;	
	nominare, ove opportuno, un Direttore Generale determinandone qualifiche, compiti,	
	natura e durata dell'incarico nonché compenso;	
	deliberare in merito ad eventuali modifiche statutarie e alle operazioni straordinarie di	
	cui all'art. 42-bis c.c.;	
	deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimo-	
	nio;	
	svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto;	
	istituire comitati, senza poteri di amministrazione e rappresentanza, con compiti con-	
	sultivi.	
	Le delibere concernenti l'approvazione del bilancio consuntivo annuale della Fonda-	
	zione, l'approvazione di modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di cui all'art.	
	42-bis c.c. sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza di tutti	
	i Consiglieri in carica, salvo quanto previsto al successivo art. 12 per lo scioglimento	
	anticipato della Fondazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente della Fondazione o dal	
	Consigliere eventualmente delegato, di propria iniziativa o su richiesta della maggio-	
	ranza dei suoi membri, almeno una volta l'anno, senza obblighi di forma purché con	
	mezzi idonei a garantire la ricezione dell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni	
	prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza la comunicazione può avvenire tre	
	giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione	
	del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza nonché dell'ordine del giorno da tratta-	
	re. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda ed ulteriore	
	convocazione nel caso in cui l'adunanza precedente non risulti validamente costituita.	
	Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in	

carica. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvi i diversi quorum previsti dal presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dagli intervenuti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un segretario designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare decisioni per iscritto o mediante consultazione scritta. In caso di opposizione a tali modalità di decisione da parte di anche uno solo dei Consiglieri in qualsiasi modo manifestata, il Consiglio è obbligato a ricorrere alla forma deliberativa prevista al capoverso che precede. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto (anche a mezzo e-mail) della proposta di decisione composta da un unico documento, ovvero da più documenti che contengano il medesimo testo di decisione inviata dal Presidente e/o dal Consigliere eventualmente Delegato da parte della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta. La delibera sarà immediatamente efficace al raggiungimento di approvazioni scritte in numero pari alla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica e sarà immediatamente trascritta nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione successiva.

Articolo 10

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione - il quale è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione - è e sarà la signora Susan Carol Holland sua vita natural durante. Nel caso in cui la signora Susan Carol Holland non possa o non voglia mantenere la carica di Presidente per qualsiasi ragione, il Presidente verrà eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, ed il Presidente così nominato rimarrà in carica per la durata del mandato residuo del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina.

Il Presidente ha la più ampia legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, ed esercita tutti i poteri di iniziativa per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Può delegare singoli compiti ad un Consigliere, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

Articolo 11

Organo di Controllo – Revisione Legale

L'Organo di Controllo della Fondazione può essere costituito in forma monocratica o collegiale.

L'Organo di Controllo in forma collegiale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

I componenti o il componente dell'Organo di Controllo sono nominati inizialmente dal Fondatore e, successivamente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili competente per la sede della Fondazione, il quale – successivamente alla prima nomina - ne determina anche la composizione collegiale o monocratica.

L'Organo di Controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo annuale relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.

L'Organo di Controllo è composto da una o più persone, nel rispetto di quanto sopra previsto, tutte con idonea capacità professionale ed iscritte all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili; in caso di Organo di Controllo collegiale, almeno un membro effettivo ed uno supplente dovranno essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Si applicano ai membri dell'Organo di Controllo inoltre i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.

Si applica la disposizione di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 2400 c.c. pertanto la cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

L'Organo di Controllo è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio economico preventivo e di bilancio consuntivo annuale, accertando il rispetto delle norme di legge e dello Statuto nonché redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I componenti (o il componente) dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo in composizione collegiale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative delibere sono assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L'Organo di Controllo redige apposito verbale dei lavori e delle deliberazioni/determinazioni assunte o respinte e delle osservazioni

in merito agli aspetti amministrativi e contabili della Fondazione.

All'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili con le norme dettate dal presente Statuto, le disposizioni del codice civile previste in materia di competenza, decadenza ed integrazione dei sindaci.

La Revisione Legale dei Conti della Fondazione è esercitata da un Revisore Legale o da una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito registro, e sono nominati dall'Organo di Controllo. Ad essi è affidata la Revisione Legale del bilancio consuntivo annuale della Fondazione. Il primo soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti è nominato in occasione della prima seduta dell'Organo di Controllo.

Articolo 12

Scioglimento

Ai sensi dell'art. 10, lett. F), D.lgs. 460/1997, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che provvederà anche alla nomina del liquidatore, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, ad altre ONLUS che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'Organo di Controllo e dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662; salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 13

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 14

Norma Transitoria

